



Roma, 18 maggio 2026
Prot. n. 2026-U-DIMM-265
All. 2

A tutte le strutture

Oggetto: Assegno unico e universale per i figli a carico (AUU) - Modifiche introdotte dall'art. 7 bis della Legge n. 50/2026 al Decreto legislativo n. 230/2021

Care compagne e cari compagni,

come è noto, la Commissione UE, nel ricorso per infrazione presentato alla Corte di giustizia dell'UE contro l'Italia (Causa C-630/24), nei confronti della disciplina AUU di cui al d.lgs. 230/2021, ha contestato che il requisito di residenza previsto dall'art. 3, comma 1, del d.lgs. 230/2021 potesse determinare un trattamento non conforme al diritto UE, in quanto discriminatorio.

La Commissione, nell'avviare la procedura di infrazione nel febbraio 2023, ha affermato che *"(...) viola il diritto dell'UE, in quanto non tratta i cittadini dell'UE in modo equo, e pertanto si qualifica come discriminazione. Il regolamento sul coordinamento della sicurezza sociale vieta, inoltre, qualsiasi requisito di residenza ai fini della percezione di prestazioni di sicurezza sociale, quali gli assegni familiari (...)".*

In particolare, la criticità evidenziata riguardava:

- il vincolo della residenza in Italia da almeno due anni (in alternativa al contratto di lavoro di durata almeno semestrale) del richiedente;
- il mancato riconoscimento dell'AUU per i figli non residenti in Italia (in particolare in un altro Stato membro dell'Ue).

Alle richieste di chiarimenti, le risposte fornite dall'Italia non sono state ritenute sufficientemente rilevanti dalla Commissione Europea. Per questa ragione, nel luglio del 2024, quest'ultima ha deciso di deferire il caso alla Corte di Giustizia dell'Unione europea per il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori degli altri Stati membri dell'Ue che esercitano il diritto alla libera circolazione in Italia, in particolare per ciò che concerne il riconoscimento delle prestazioni familiari. Secondo la Commissione Europea, ciò costituisce una discriminazione e una violazione del diritto dell'UE in materia di coordinamento della sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883/2004) e di libera circolazione dei lavoratori (regolamento (UE) n. 492/2011 e articolo 45 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea).

Per questa ragione, al fine di superare i suddetti rilievi e di adeguare la legislazione italiana a quella europea, d'iniziativa governativa è stato inserito l'art. 7 bis alla Legge 50/2026 di conversione del D.L. 19/2026 (Decreto PNRR) che introduce alcune modifiche al D.Lgs. 231/2021 (artt. 1, 3 e 6), prevedendo quanto segue:

- non è più previsto che il richiedente debba essere residente in Italia per almeno due anni, anche non continuativi, oppure essere titolare di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o determinato di durata almeno semestrale;

- in alternativa alla residenza e al domicilio in Italia, il beneficiario potrà far valere la titolarità di un contratto di lavoro subordinato o che eserciti un'attività di lavoro autonomo che comportino l'iscrizione a una gestione previdenziale obbligatoria secondo la legislazione italiana e che sia in regola con il pagamento dei contributi previdenziali dovuti ai sensi della normativa italiana vigente;
- i figli residenti in un altro Stato dell'Unione Europea a carico fiscalmente secondo la legislazione italiana vigente, potranno essere considerati parte integrante del nucleo familiare per l'erogazione dell'Assegno Unico Universale in quanto ricompresi ai fini del calcolo dell'ISEE esclusivamente per l'AUU;
- viene eliminato il riferimento al diritto di soggiorno o al diritto di soggiorno permanente di cui in precedenza il familiare del cittadino Ue doveva essere titolare per accedere all'AUU;
- l'erogazione dell'assegno unico e universale sarà commisurata alla durata effettiva della residenza, del domicilio o della prestazione di lavoro svolta in Italia;
- per i lavoratori non residenti in Italia, la domanda dell'AUU deve essere presentata per il periodo di durata della prestazione lavorativa e, in ogni caso, è rinnovata annualmente a decorrere dal 1° marzo di ciascun anno.

La CGIL aveva sollecitato un intervento teso a tutelare tutti i lavoratori con i figli residenti all'estero. La modifica introdotta è sicuramente un passo in avanti ma ancora non risolve tutte le criticità.

Resta, infatti esclusa dalla platea dei beneficiari una parte significativa di lavoratori: i figli residenti nei Paesi extra-Ue, che continuano a non essere considerati ai fini dell'erogazione dell'AUU, indipendentemente dalla cittadinanza posseduta dai genitori che lavorano in Italia.

Questa esclusione a suo tempo assunta e non modificata è del tutto irragionevole e discriminatoria, poiché il luogo di residenza dei figli dei lavoratori – anche italiani – che versano regolarmente le tasse e i contributi previdenziali in Italia, inciderà sul diritto all'Assegno Unico Universale.

In questa stessa condizione si trovano i lavoratori frontalieri che entrano in Italia provenienti da paesi extra-Ue limitrofi (Svizzera, San Marino e Principato di Monaco), mentre contestualmente, l'emendamento risolve i problemi in via definitiva per tutti gli altri frontalieri provenienti dai Paesi Ue.

Per queste ragioni, riteniamo necessario un ulteriore intervento normativo che estenda il riconoscimento dell'AUU anche ai figli residenti in Paesi extra-UE, superando definitivamente ogni forma di discriminazione. In questa prospettiva, stiamo esaminando le possibili iniziative e azioni da mettere in campo.

Ritourneremo sull'argomento non appena l'Istituto pubblicherà la circolare applicativa che, da un confronto informale, ci è stato riferito uscirà nelle prossime settimane. È stato inoltre anticipato che sarà prevista la retroattività dei benefici economici a decorrere dall'entrata in vigore della nuova disciplina.

Fraterni saluti.